



**CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO IN LOCO IN
ORDINE ALLA EFFETTIVA E REGOLARE REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CULTURALE NELL'AMBITO DEL SETTORE DEI
VENETI NEL MONDO**

Con il presente documento, a parziale modifica di quanto disposto con D.D.R. n. 10 del 12 marzo 2013 e in ottemperanza alle nuove Direttive per la corretta applicazione della L.R. n. 2/2003 e s.m.i., approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, vengono indicati nuovi criteri e modalità di svolgimento delle procedure di controllo in loco in ordine alla effettiva e regolare realizzazione di tutti i progetti di formazione e aggiornamento culturale finanziati nell'ambito del settore dei Veneti nel mondo.

I controlli in loco verranno effettuati con cadenza annuale sui progetti di formazione e aggiornamento culturale che saranno finanziati nell'ambito del settore dei Veneti nel mondo.

Gli uffici competenti dovranno trasmettere, con sollecitudine e comunque in tempo utile per consentire il controllo, al personale incaricato dell'attività ispettiva, l'elenco dei progetti finanziati nell'anno di riferimento, con indicazione, per ciascuno di essi, del calendario di svolgimento dell'iniziativa autorizzata dalla Regione.

Il personale incaricato dell'attività ispettiva, munito di apposita lettera di incarico del Direttore della Sezione Flussi Migratori, si recherà senza preavviso alcuno, in una delle giornate in cui l'iniziativa finanziata dalla Regione è stata programmata, presso la sede di svolgimento.

Il personale incaricato richiederà al Legale Rappresentante del soggetto beneficiario, o comunque al responsabile del progetto, tutta la documentazione necessaria per il corretto svolgimento dell'attività ispettiva, e avrà libero accesso ai locali di svolgimento dell'iniziativa finanziata dalla Regione.

L'attività ispettiva in loco verrà condotta seguendo le indicazioni della check- list approvata con il presente Decreto, che costituirà verbale del controllo in ordine alla effettiva e regolare realizzazione dei progetti di formazione e aggiornamento culturale oggetto del controllo stesso.

Il personale incaricato potrà richiedere al soggetto beneficiario, anche nei sette giorni successivi alla data di effettuazione del controllo in loco, documentazione integrativa, che dovrà pervenire presso gli uffici regionali entro e non oltre giorni dieci dalla richiesta.

La Struttura regionale, qualora in base all'esito dell'attività ispettiva condotta in loco, anche tenendo conto dell'eventuale documentazione integrativa successivamente prodotta dal soggetto beneficiario, rilevi irregolarità o incongruenze rispetto a quanto dichiarato dal soggetto controllato in sede di domanda di contributo e, comunque, a quanto autorizzato dalla Regione, le stesse sono formalmente contestate al beneficiario, con eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa, qualora non precedentemente richiesta, e/o chiarimenti, e presentazione di memorie/osservazioni, da far pervenire non oltre giorni venti dalla ricezione della contestazione.



La Struttura regionale, quindi, entro giorni trenta dalla ricezione della eventuale ulteriore documentazione integrativa/chiarimenti/osservazioni/memorie prodotte dal soggetto controllato, o dall'inutile decorso del termine, se ritiene sussistenti e ingiustificate le irregolarità o incongruenze contestate, provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza parziale dal contributo assegnato.

Qualora, invece, dalle risultanze dell'attività ispettiva condotta in loco non emergano irregolarità o incongruenze rispetto a quanto dichiarato dal soggetto beneficiario in sede di domanda di contributo o, comunque, a quanto autorizzato dalla Regione, ovvero siano ritenute accoglibili le osservazioni, memorie o chiarimenti prodotti dal beneficiario, la Struttura darà atto dell'esito positivo del controllo e disporrà l'archiviazione del procedimento ispettivo.

Resta inteso che, qualora dal controllo in loco si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, si procederà a trasmettere gli atti contenenti presunte false dichiarazioni alla competente Autorità giudiziaria, per le eventuali valutazioni di competenza.